

N. 00607/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01287/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2010, proposto da:
Just On Business S.p.A. - Agenzia Per il Lavoro J.O.B. S.p.A.,
rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Falasca, Giorgio
Fraccastoro, con domicilio eletto presso l'avv. Giorgio Fraccastoro in
Milano, via Gabrio Casati 1;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno,
Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, Prefettura di Milano,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto cumulativo di rigetto nulla osta , emesso in data 16 marzo 2010 , dalla Prefettura di Milano- UTG Sportello Unico per l'Immigrazione, notificato nella medesima data, delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato, presentate dal 21.12.2009 al 21 .01.2010 dalla Società ricorrente, per i cittadini extracomunitari; della nota della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, n. prot. 1579/2010, che ha ritenuto le domande inaccoglibili ai sensi e per gli effetti del D. P.R. n. 334/2004, non integralmente nota nel suo contenuto;;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 il dott.

Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus in quanto il tipo di garanzie che una società di somministrazione di lavoro deve fornire sono diverse da quelle che normalmente un datore di lavoro deve offrire e non sono legate al reddito, poiché esse sono costituite da garanzie cauzionali per il pagamento dei contributi e da fideiussione per il pagamento delle retribuzioni, garanzie tutte che la società ha prestato;

P.Q.M.

Accoglie ai fini del riesame l'istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2010

IL SEGRETARIO